



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Dott. Luca Brevi  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott.ssa Susan Mossi  
Dott.ssa Sara Redaelli  
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n.25 del 05/04/2022 – Decreto Energia (D.L. 17/2022) e Decreto Ucraina (D.L. 21/2022)

**Decreto Energia.**

Il D.L. 17/2022, c.d. Decreto Energia, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

ARTICOLO	CONTENUTO
<b>Articolo 2, comma 1</b>	<p><b>Riduzione dell’Iva e degli oneri generati nel settore del gas</b></p> <p>Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%.</p> <p>Se le somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.</p>
<b>Articolo 4</b>	<p><b>Credito d’imposta a favore delle imprese energivore</b></p> <p>Per approfondimenti si rinvia all’art. 5 del D.L. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) di seguito riportato.</p>

<p><b>Articolo 5</b></p>	<p><b>Credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale</b> Per approfondimenti si rinvia all'art. 5 del D.L. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) di seguito riportato.</p>
<p><b>Articolo 6, commi 3 e 4</b></p>	<p><b>Credito di imposta per l'acquisto dell'AdBlue in favore del settore dell'autotrasporto</b> Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto al netto dell'Iva del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
<p><b>Articolo 6, commi 5 e 6</b></p>	<p><b>Credito di imposta per l'acquisto del gas da trazione in favore del settore dell'autotrasporto</b> Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell'Iva, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non</p>

	<p>concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
<b>Articolo 8</b>	<p><b>Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia</b></p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 14-<i>septies</i> all'articolo 1, D.L. 23/2020, stabilendo che fino al 30 giugno 2022 le garanzie Sace sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.</p> <p>Viene modificato l'articolo 13, comma 1, lettera a), D.L. 23/2020 stabilendo che fino al 30 giugno 2022, la commissione relativa alle garanzie non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.</p>
<b>Articolo 11</b>	<p><b>Sviluppo del fotovoltaico in area agricola</b></p> <p>Per effetto di una modifica al comma 1-<i>quinquies</i> dell'articolo 65, D.L. 1/2012, è previsto che l'accesso agli incentivi per gli impianti agro-voltaici che adottano soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione è ammesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate; e</li> <li>• a condizione che tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.</li> </ul>
<b>Articolo 14</b>	<p><b>Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle Regioni del Sud</b></p> <p>Alle imprese che effettuano investimenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti a ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</p> <p>I costi ammissibili all'agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano</p>

	<p>ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>L'agevolazione è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014.</p>
--	---

### Decreto Ucraina.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, il D.L. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina, con il quale il Governo introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

ARTICOLO	CONTENUTO
<b>Articolo 1</b>	<p><b>Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante</b></p> <p>A decorrere dal 21 marzo e fino al 21 aprile, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, sono rideterminate nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• benzina: 478,40 euro per 1000 litri;</li> <li>• olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.</li> </ul> <p>Per il medesimo periodo non trovano applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante;</li> <li>• le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995.</li> </ul> <p>Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa come sopra individuata, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, devono trasmettere all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti al 21 marzo e al 21 aprile.</p> <p>La comunicazione è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, D.Lgs. 504/1995.</p> <p>Per le medesime finalità dovrà essere riportata nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11, D.L. 124/2019, l'aliquota di accisa</p>

	applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
<b>Articolo 3</b>	<p><b>Credito d'imposta per le imprese per l'acquisto di energia elettrica</b> Viene introdotto, per le imprese dotate di contatori di energia con potenza superiore ai 16,5 kW, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica per il II trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.</p> <p>Il contributo è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2022 (al netto delle imposte), abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.</p> <p>Il credito è utilizzabile in compensazione entro il 31/12/2022, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre agevolazioni, riferite a medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione o al massimo 2 per le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005.</p> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità e scadenze con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p>
<b>Articolo 4</b>	<p><b>Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale</b> Viene previsto, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5, D.L. 17/2022, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel II trimestre solare 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Il credito è utilizzabile in compensazione entro il 31/12/2022, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre agevolazioni, riferite a medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.</p>

	<p>Il credito è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione o al massimo 2 per le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005.</p> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità e scadenze con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p>
<p><b>Articoli 5 e 9</b></p>	<p><b>Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore</b></p> <p>Vengono incrementate le percentuali dei crediti d'imposta introdotti dagli art. 4 e art. 5 del D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia) a favore delle imprese a forte consumo di energia e gas naturale.</p> <p><u>Credito d'imposta a favore delle imprese energivore</u></p> <p>Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al <b>25%</b> (in origine la percentuale era pari al 20%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.</p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.</p> <p><u>Credito d'imposta, a favore delle imprese gasivore</u></p> <p>Alle imprese a forte consumo di gas naturale, da intendersi come quelle che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021 e hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale</p>

indicato all'articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al **20%** (in origine la percentuale era pari al 15%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

I crediti d'imposta a favore delle imprese energivore e gasivore sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

#### **Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale**

Viene stabilito che i contributi straordinari sotto forma di crediti di imposta in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, istituiti dai D.L. 4/2022 e 17/2022, così come modificati dal presente D.L. 21/2022 sono utilizzabili entro il 31/12/2022 e sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti compresi banche, istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione se non la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, ovvero imprese di assicurazione autorizzate.

In caso di cessione le imprese beneficiarie richiedono il visto per la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito di imposta.

Il credito di imposta è utilizzabile dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 31/12/2022.

Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione,



	saranno definite le modalità attuative comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
<b>Articolo 6</b>	<b>Bonus sociale elettricità e gas</b> Viene stabilito che per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai <i>bonus</i> sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, D.M. 29 dicembre 2016, è pari a 12.000 euro.
<b>Articolo 8, comma 1</b>	<b>Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici</b> Viene introdotta la possibilità per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.
<b>Articolo 8, comma 7</b>	<b>Fondo di garanzia pmi</b> Viene rifinanziato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a), per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.
<b>Articolo 14, comma 1</b>	<b>Modifiche al contratto di trasporto di merci su strada</b> Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 6, D.Lgs. 286/2005, disciplinante le forme dei contratti nell'autotrasporto, prevedendo che tra gli elementi essenziali del contratto vi è anche la clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato. Inoltre, per effetto del nuovo comma 6- <i>bis</i> , è stabilito che, con il fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, L. 190/2014.



<p><b>Articolo 15</b></p>	<p><b>Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto</b>          Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, D.L. 451/1998, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.          Inoltre, anche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, L. 190/2014, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, L. 266/2005.</p>
<p><b>Articolo 16</b></p>	<p><b>Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti</b>          Viene previsto, per l'esercizio finanziario 2022, l'esonero dal versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), D.L. 201/2011, da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla L. 298/1974.          A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022.</p>
<p><b>Articolo 17</b></p>	<p><b>Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto</b>          Viene istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.          Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità, da emanare entro 30 giorni decorrenti dal 21 marzo 2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.</p>
<p><b>Articolo 18</b></p>	<p><b>Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca</b>          Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, <u>pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.</u>          Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, <u>entro il 31 dicembre 2022.</u> Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.          Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p>

	<p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.</p> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta, che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p>
<p><b>Articolo 19</b></p>	<p><b>Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari</b></p> <p>Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere al 21 marzo 2022, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di <u>rimborso fino a 25 anni</u>.</p> <p>Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento 1408/2013 e dal Regolamento (UE) 717/2014, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui sopra possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita da Ismea. Per la concessione delle già menzionate garanzie è autorizzata, in favore di Ismea, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.</p>

<p><b>Articolo 22</b></p>	<p><b>Credito d'imposta per Imu in comparto turismo</b></p> <p>Viene introdotto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% di quanto versato a titolo di saldo dell'anno 2021 dell'Imu per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.</p>
<p><b>Articolo 30</b></p>	<p><b>Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche</b></p> <p>Si dispone che le imprese italiane, o stabilite in Italia, che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea, le materie prime critiche, che saranno individuate da apposito DPCM, o i rottami ferrosi anche non originari dell'Italia, sono tenute a notificare, <u>almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione</u>, una informativa completa dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.</p> <p>In difetto di comunicazione, ovvero in caso di comunicazione incompleta, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e, comunque, non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.</p> <p>Direttamente dal sito del MISE, in vista di una compiuta ed immediata applicazione della richiamata disciplina vincolistica si è ritenuto di adottare un modello uniforme di informativa e di fornire, altresì, le seguenti indicazioni operative.</p> <p>Per ottemperare all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI sono state attivate le seguenti due caselle e-mail:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:nerf@pec.mise.gov.it">nerf@pec.mise.gov.it</a></li> <li>• <a href="mailto:dgue.10@cert.esteri.it">dgue.10@cert.esteri.it</a></li> </ul>

	<p>alle quali le imprese devono inviare congiuntamente specifica informativa da redigersi secondo il modello che si trova all'interno del sito del MISE, nel quale indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la partita Iva e la ragione sociale dell'esportatore;</li><li>• il paese di destinazione finale;</li><li>• la ragione sociale del cliente;</li><li>• il codice doganale (TARIC) completo;</li><li>• il peso complessivo;</li><li>• il valore in euro;</li><li>• la data prevista di avvio dell'operazione;</li><li>• eventuali note.</li></ul>
--	---

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***